Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 24 SETTEMBRE 1984:

(1844)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1984, n. 597.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può avere luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a)* del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a)* al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b)* del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrispon-

de a quello previsto dalla convenzione stipulata con la unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. I tesorieri delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 settembre 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Gli interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie — con esclusione di quelle pagate in anticipazione dai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali

uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati per il biennio 1984-85 in complessive lire 2.600 miliardi e in 600 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.975 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.

2. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158 e 25 luglio 1984, n. 371.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — ROMITA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984, n. 598.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 1031;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Centro sperimentale di cinematografia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Centro sperimentale di cinematografia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1984
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 364

Avviso di rettifica al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582: «Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa». (Decreto-legge pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 19 settembre 1984).

Nell'art. 11 del decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è quello definito in convenzione»;

nel comma 4 dove è scritto: «Il prezzo di acquisto degli alloggi...», leggasi: «Il prezzo di acquisto degli *altri* alloggi...».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio provinciale di Oristano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio provinciale di Oristano si è venuta a creare una grave situazione di crisi determinata dalle dimissioni rassegnate da tutti gli assessori e dalla loro mancata sostituzione ad opera del consiglio stesso.

Ed invero, detto consiglio provinciale, nonostante i richiami del prefetto, si dimostrava incapace di provvedere alla elezione dei nuovi assessori, ed in particolare risultavano infruttuose le numerose sedute indette a tal fine nei giorni 25 maggio, 1, 5 e 6 giugno, 26, 27, 28, 29 e 30 giugno c.a. ed altresì le sedute del 6 e 10 luglio c.a.

A fronte di tale situazione, il prefetto, considerata l'esigenza di ricostituire senza ulteriori indugi la giunta provinciale, in data 23 luglio c.a., invitava, con provvedimento notificato a tutti i consiglieri, l'assessore delegato a convocare quel consiglio provinciale nei giorni 31 luglio e 1° agosto c.a. rispettivamente in prima e seconda convocazione, con esplicita diffida a provvedere alla sostituzione degli assessori dimissionari ai fini di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tale tentativo, tuttavia, non portava ai risultati auspicati in quanto, sebbene il consiglio provinciale fosse stato regolarmente convocato nei giorni suindicati, le relative sedute andavano deserte.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio provinciale di Oristano di provvedere alla rinnovazione della giunta il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge provinciale e comunale 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella descritta fattispecie si ravvisano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto consiglio provinciale si è reso inadempiente di un fondamentale obbligo, essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Oristano ed alla nomina di una commissione straordinaria, per la provvisoria gestione della provincia, nelle persone del prefetto a riposo dott. Pietro Mugoni, presidente, del rag. Antonino Ciraolo e della dottoressa Rossana Saba, membri.

Roma, addì 5 settembre 1984

Il Ministro: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Oristano non è riuscito a provvedere alla sostituzione degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Oristano è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino all'insediamento degli organi ordinari è affidata, a norma di legge, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Pietro Mugoni, presidente, dal rag. Antonino Ciraolo e dalla dott.ssa Rossana Saba, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4921)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1984.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che il 1° ottobre 1984 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi, rispettivamente, per lire 2.500 miliardi con decreto ministeriale 19 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1979, e per lire 20,5 miliardi con decreto ministeriale 21 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986, per un importo nominale massimo di lire 3.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984 e, per lire 479,5 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. D.G./CO/2/1/002940 del 19 settembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° ottobre 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984 e, per lire 479,5 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 13,50% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1984 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1984 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 13,50% - 1986 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1984; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° ottobre 1984 e termineranno il giorno 12 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° ottobre 1984 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 479,5 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 5 ottobre 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 13,50% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 16 novembre 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 13,50% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei

buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

I buoni al portatore presentati per il rinnovo dovranno essere di importo nominale complessivo pari a lire centomila o ad un multiplo di tale cifra.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

Qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esibitore versi contestualmente in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti dietimi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984, al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Per i titoli nominativi dette filiali verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 9 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 30 novembre 1984 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1984, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 196

(4925)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 maggio 1984, n. **599.**

Autorizzazione alla regione Abruzzo ad acquistare un immobile.

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Abruzzo viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 265.000.000, il palazzo Dragonetti-De Torres sito in L'Aquila, via Roio, numeri 10, 12 e 14, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4238, foglio 101, particelle 1699 sub 1 e 1699 sub 2, 1700, 1703 sub 2, da adibire a sede di uffici regionali.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1984
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 365

DECRETO 10 luglio 1984, n. **600.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Eustachio martire, in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il breve 7 novembre 1981 di S.S. il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, integrato con due dichiarazioni in data 4 dicembre 1981 e 17 agosto 1983, relativo alla separazione della parrocchia di S. Eustachio martire, in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 264

DECRETO 10 luglio 1984, n. **601.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Crisostomo », in Firmo.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lungro 13 novembre 1977, integrato con decreto 22 ottobre 1980 e con due dichiarazioni in data 21 ottobre 1980 e 19 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Crisostomo », in contrada Piano dello Schiavo del comune di Firmo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 260

DECRETO 10 luglio 1984, n. **602.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Pietro apostolo », in Foggia.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia 8 settembre 1983, integrato con due dichiarazioni in data 10 ottobre 1983 e 4 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Pietro apostolo », in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 261

DECRETO 10 luglio 1984, n. **603.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Giuseppe lavoratore », in Chivasso.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 1° maggio 1982, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni in data 10 agosto 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « San Giuseppe lavoratore », in Chivasso (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 262

DECRETO 10 luglio 1984, n. **604.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della revoca dell'unione delle parrocchie di « S. Rocco » e di « S. Maria Assunta », entrambe in Cerro al Volturno.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia e Venafro 22 aprile 1983, relativo alla revoca dell'unione delle parrocchie di « S. Rocco », in frazione Cupone del comune di Cerro al Volturno (Campobasso), e di « S. Maria Assunta », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 1° agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, con sede e stabilimento in Milano è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, con sede e stabilimento in Milano è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, con sede e stabilimento in Milano è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, con sede e stabilimento in Milano è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operante nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 31 marzo 1984 al 28 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo) è prolungata dal 16 aprile 1984 al 14 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore del lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore industriale del legno della provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic S.p.a. di Arzano (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretti & C. manifatture, in Borgomanero (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano, in Marano Ticino (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. In.Te.Va. di Pollein (Aosta) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Napoli-Barra è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia di Quinzano d'Oglio (Brescia) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società ESB di Aprilia (Latina) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Lanificio Giuseppe Gatti di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 27 aprile 1984 al 25 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Salumificio F.lli Doretti di Massa e Cozzile (Pistoia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Kira di Arzano (Napoli) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Romanelli Giocattoli S.r.l. di Roma il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Atina di Atina (Frosinone) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti di Manfredonia (Foggia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic S.p.a. di Arzano (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretti & C. manifatture, in Borgomanero (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano, in Marano Ticino (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. In.Te.Va. di Pollein (Aosta), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono vacanti insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli insegnamenti vacanti sono i seguenti:

istituzioni di anatomia umana e dell'apparato stomatognatico;

materiali dentari;

odontoiatria conservatrice;

protesi dentaria;

clinica odontostomatologica;

parodontologia;

medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4929)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato;
statistica economica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato comparato.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
clinica ostetrica e ginecologica;
clinica ostetrica e ginecologica.

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4947)

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) dell'Università di Ancona, è vacante il seguente posto di professore associato (ruolo professori seconda fascia):

microbiologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4954)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Puglia, Sardegna, Piemonte e Umbria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 31 *luglio* 1984, *n.* 932

REGIONE PUGLIA

Bari:

grandinate del 16 giugno 1983 nel territorio del comune di Andria;

grandinata del 17 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Sannicandro di Bari, Adelfia, Palo del Colle e Terlizzi;

grandinate del 22 e 23 giugno 1983 nel territorio del comune di Altamura;

grandinata del 7 agosto 1983 nel territorio del comune di Andria;

grandinate dell'11 e 16 agosto 1983 nel territorio del comune di Gravina di Puglia;

grandinate dell'11 e 12 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Altamura e Ruvo di Puglia;

grandinate del 18 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Conversano e Rutigliano;

grandinate del 26 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Gioia del Colle, Turi, Grumo, Appula, Putignano e Sammichele;

grandinate del 2 settembre 1983 nel territorio del comune di Ruvo di Puglia;

grandinate del 17 settembre 1983 nel territorio del comune di Locorotondo;

grandinate del 29 novembre 1983 nel territorio del comune di Andria.

Brindisi:

grandinata del 23 giugno 1983 nel territorio dei comuni di San Donaci e San Pancrazio Salentino;

grandinata del 29 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno e Torchiarolo;

grandinata del 12 luglio 1983 nel territorio del comune di San Pancrazio Salentino;

grandinata del 13 luglio 1983 nel territorio del comune di Erchie;

grandinata del 15 luglio 1983 nel territorio del comune di Villa Castelli.

Foggia:

grandinata del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Ordona e Orta Nova;

grandinate dell'11 e 12 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Foggia, Orta Nova e Stornara;

grandinate del 25 settembre 1983 nel territorio del comune di Accadia.

Lecce:

grandinate del 12 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Galatina, Leverano, Nardò, Nociglia, S. Cassiano e Surano;

grandinate del 14 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Casarano, Copertino, Matino, Ruffano, Supersano e Tricase;

grandinate del 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Carpignano Salentino, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Martano, Martignano, Presicce, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce e Zollino;

grandinate del 23 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Campi Salentina e Guagnano;

grandinate del 29 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Calimera e Miggiano;

grandinate del 12 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Botrugno, Nociglia, S. Cassiano e Supersano;

grandinate del 13 luglio 1983 nel territorio del comune di Salice Salentino;

grandinate del 15 luglio 1983 nel territorio del comune di Ruffano;

grandinate del 16 luglio 1983 nel territorio del comune di Neviano;

grandinate del 12 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Novoli, Poggiardo e Sanarica;

grandinate dell'11 agosto 1983 nel territorio del comune di Melendugno;

grandinate del 18 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Guagnano, Melpignano e Salice Salentino;

grandinate del 1° ottobre 1983 nel territorio del comune di Specchia.

Taranto:

grandinate del 12 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Castellaneta e Ginosa;

grandinate del 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Avetrana e Palagiano;

grandinate del 22 e 23 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Mottola, Monteparano, Castellaneta, S. Giorgio Ionico, Monełasi, Avetrana, Taranto, Sava, Roccaforzata, Massafra, Carosino, Manduria, Fragagnano e S. Marzano di S. Giuseppe;

grandinate del 15, 23 e 30 giugno 1983 e del 12, 14 e 15 luglio 1983 nel territorio del comune di Grottaglie;

grandinate del 12, 15, 23, 26, 28 e 29 giugno 1983 nel territorio del comune di Manduria;

grandinate e tromba d'aria dell'8 luglio 1983 nel territorio del comune di Castellaneta;

grandinate del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Mottola, Laterza e Castellaneta;

grandinate del 12 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Crispiano, Grottaglie, Taranto e Montemesola;

grandinate del 12 e 18 agosto 1983 nel territorio del comune di Taranto;

grandinate del 4 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Grottaglie, S. Giorgio Ionico e Taranto.

Decreto ministeriale 31 *luglio* 1984, *n.* 946

REGIONE SARDEGNA

Cagliari:

gelate dei giorni 8, 9 e 22 dicembre 1983, prima decade di gennaio 1984 e del 10, 11, 12 e 13 febbraio 1984 nel territorio dei comuni di Serramanna, Villasor, Assemini, Ortacesus, Decimomannu, Decimoputzu, Monastir, S. Anna Arresi, S. Giovanni Suergiu, Samassi, Uta, Tratalias, Masainas, Ussana, Giba, Muravera, Villaputzu, S. Vito, S. Sperate, Capoterra, Donori, Vallermosa, Villacidro, Pabillonis, Gonnosfanadiga, Nuraminis e Iglesias;

bufera di vento dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1984 nel territorio dei comuni di Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Uta, Muravera, Sinnai, Pula, Villa S. Pietro e Ortacesus.

Nuoro:

forti venti di maestrale dell'8 e 9 febbraio 1984 nel territorio dei comuni di Nurri, Lotzorai, Girasole, Tortoli, Barisardo, Gairo, Jerzu, Tertenia, Loceri, Lanusei e Ilbono.

Decreto ministeriale 31 *luglio* 1984, *n.* 947

REGIONE PIEMONTE

Alessandria:

brinata del 1° maggio 1984 nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Alfiano Natta, Acqui Terme, Altavilla Monferrato, Avolasca, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto, Brignano Frascata, Camagna Monferrato, Carentino, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassine, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gamalero, Garbagna, Grognardo, Lu Monferrato, Masio, Melazzo, Molare, Momperone, Montaldeo, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Paderna, Pontestura, Ponti, Pozzol Groppo, Prasco, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sarezzano, Silvano d'Orba, Spineto Scrivia, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Trisobbio, Vignale, Villadeati, Villaromagnano, Visone;

grandinata del 12 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Berzano di Tortona, Villaromagnano, Paderna, Montegioco, Sarezzano, Cerreto Grue.

Asti:

brinata notturna del 30 aprile e del 1° maggio 1984 nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamadrana, Calliano, Calosso, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Coazzolo, Cortandone, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Nizza Monferrato, Penango, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco, Roatto, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Sessame, Settime, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Viarigi, Vigliano, Villa San Secondo, Vinchio;

grandinate del 25 e 27 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Asti, Calamadrana, Calliano, Dusino San Michele, Moasca, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Rocca d'Arazzo, Sessame e Vigliano.

Novara:

brinata del 1° maggio 1984 nel territorio dei comuni di Suno e Mezzomerico;

persistenti piogge e basse temperature del mese di maggio 1984 nel territorio dei comuni di Agrate C., Barengo, Bellinzago, Biandrate, Bogogno, Borgolavezzaro, Borgoticino, Briona, Caltignagna, Cameri, Carpignano S., Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Castelletto T., Cavaglietto, Cavaglio d'A., Cerano, Cressa, Divignano, Fara, Garbagna, Galliate, Granozzo, Landiona, Mondello Vitta, Marano T., Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pombia, Recetto, Romentino, S. Nazzaro S., San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'A., Varallo P., Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Vercelli:

grandinata del 25 maggio 1984 nel territorio del comune di Borgo d'Ale.

Decreto ministeriale 31 *luglio* 1984, *n.* 948

REGIONE UMBRIA

Perugia:

nubifragio del 23 marzo 1984 nel territorio del comune di Nocera Umbra.

Le regioni Puglia, Sardegna, Piemonte e Umbria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4870)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di architettura:

istituto di urbanistica L.U.P.T. . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4894)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Verona

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario di ufficio tecnico (ottava qualifica funzionale), nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o architettura, più abilitazione all'esercizio della professione

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 2 - 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero operatore commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 2 - 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto per i candidati esterni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 2 - 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Può, inoltre, partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto per i candidati esterni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti nel profilo professionale di agente amministrativo, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente dell'Università di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 2 - 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla terza qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di appartenenza. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto per i candidati esterni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli, per la copertura di posti di personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Verona:

Terza qualifica funzionale:

un posto - profilo professionale « bidello »;

due posti - profilo professionale « conducente »;

un posto - profilo professionale « portiere »;

due posti - profilo professionale « custode ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data. Per la qualifica di « conducente » è richiesto altresì il possesso della patente di categoria « C ».

Due dei sei posti di terza qualifica messi a concorso sono riservati al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria provenienti dalla seconda qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla medesima qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge n. 312/80 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 2 - 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

(4934)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di vice commissario nel ruolo dei commissari della polizia di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di vice commissario in prova, nel ruolo dei commissari della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, avranno luogo in Roma, nei giorni 14 e 15 dicembre 1984 presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(4683)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - alla « Gazzetta Ufficiale » n. 248 dell'8 settembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, alla pag. 16 del supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, terzo comma, secondo rigo, dove è scritto: « diritto *penale* », leggasi: « diritto *privato* »;

all'art. 7, primo comma, primo rigo, dove è scritto: « Il *colloquio* pubblico per titoli ed esami... », leggasi: « Il *concorso* pubblico per titoli ed esami... ».

(4949)

Avviso di rettifica al concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi sette posti di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - alla « Gazzetta Ufficiale » n. 248 dell'8 settembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, alla pag. 20 del supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, terzo comma, terzo rigo, dove è scritto: « evoluzioni *sistematiche* », leggasi: « evoluzioni *sistemistiche* »;

all'art. 7, settimo comma, secondo rigo, la parola « *rispettivamente* » è annullata.

(4950)

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario delle prove scritte obbligatorie del concorso a sedici posti di addetto amministrativo

Le prove scritte obbligatorie (prova professionale e prova di lingua inglese) del concorso a sedici posti di addetto amministrativo, di cui dodici posti ad indirizzo « amministrativo » e quattro posti ad indirizzo « commerciale », indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 12 ottobre 1983, n. 84 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983), si terranno il giorno 13 ottobre 1984, con inizio rispettivamente alle ore 8 e alle ore 15, presso il Centro internazionale Roma (Ergife Hotel Palace), via Aurelia, 619 (largo Mossa), Roma.

(4936)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 261 del 21 settembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.A.N.U.P. - Azienda municipalizzata autoservizi e nettezza urbana pesaresi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due netturbini.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di nove unità, richiedente il possesso di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza specifica.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1984, n. 29.

Adeguamento dell'assegno di studio per la straordinaria riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge, nell'ambito delle funzioni che competono alla Regione in materia di riqualificazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali fissati dagli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché delle competenze riservate allo Stato dalle citate leggi e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, primo comma, lettera *q*), disciplina la corresponsione degli assegni di studio agli infermieri generici e psichiatrici che partecipano ai corsi di riqualificazione straordinaria organizzati dalla Regione.

Art. 2.

Agli infermieri generici e psichiatrici che frequentino regolarmente negli anni formativi 1983-84 e 1984-85 i corsi di riqualificazione straordinaria istituiti ai sensi dei piani esecutivi annuali di formazione professionale approvati dalla giunta regionale in conformità dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27, è corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 1.032.000 annue.

Tale assegno sostituisce quello previsto dal penultimo comma dell'art. 1 della legge 3 giugno 1980, n. 243; qualora quest'ultimo sia già stato totalmente o parzialmente erogato, si provvederà alla corresponsione della sola differenza.

Art. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dalla riqualificazione del personale si provvederà con gli stanziamenti iscritti al cap. 4303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984: « Contributi per acquisto libri di testo e materiale didattico, per tasse di iscrizione, di frequenza e di esame e per il riconoscimento dell'indennità giornaliera agli allievi frequentanti le scuole socio-sanitarie (legge 21 dicembre 1978, n. 845, e legge regionale 7 agosto 1979, n. 27) ».

Per l'esercizio 1985 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1980, n. 243.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 giugno 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1984, n. 30.

Norme per l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art. 1.
Attribuzioni della Regione

La Regione nella materia di cui alla presente legge svolge attività di programmazione attraverso il piano sanitario regionale e in particolare mediante appositi progetti obiettivo nonché, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi e l'uniformità degli interventi, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, sentito il comitato regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23; assicura il finanziamento delle attività svolte dalle unità sanitarie locali in attuazione della presente legge, nell'ambito della ripartizione della quota regionale del Fondo sanitario nazionale.

Per i fini di cui al primo comma e per una più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro, la giunta regionale: fornisce alle unità sanitarie locali la documentazione tecnico-scientifica sui rischi e danni da lavoro nonché indica, con apposita direttiva, i criteri per la formazione delle mappe di rischio di cui alla lettera *b*) del successivo art. 2; fissa gli obiettivi generali per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori; promuove lo svolgimento di indagini epidemiologiche mirate e di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria e di sicurezza, utilizzando anche l'apporto dell'università e di Istituti pubblici di ricerca ed eventualmente di istituti privati, assicurando la più ampia diffusione delle conoscenze in materia; garantisce inoltre i rapporti tra le unità sanitarie locali e l'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, definendone le modalità.

Art. 2.
Attribuzioni delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto delle competenze espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed al sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale, esercitano le funzioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale.

Tali funzioni, in applicazione delle norme di leggi vigenti in materia e fatti salvi gli obblighi dei datori di lavoro ai sensi della vigente normativa, comprendono in particolare:

a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale;

b) la formulazione di mappe di rischio; a tal fine, oltre all'obbligo della notifica degli impianti industriali di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 303, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1965, n. 1124, i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare alla unità sanitaria locale le lavorazioni svolte, le sostanze presenti nel ciclo produttivo (materie prime, intermedie, prodotti finiti) e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

c) la rilevazione di dati epidemiologici, lo svolgimento di indagini su specifiche situazioni di rischio e di danno per i lavoratori, anche in collegamento con il sistema informativo regionale;

d) il controllo ed il coordinamento degli accertamenti sulla sicurezza e sullo stato di salute dei lavoratori esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi accettabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle aggiornate acquisizioni scientifiche in materia fornite dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPESL;

e) la verifica della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27 della stessa legge;

f) la comunicazione ai lavoratori dei dati accertati ai sensi della presente legge attraverso la diffusione negli ambienti di lavoro e di residenza;

g) l'indicazione delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

h) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della sicurezza, della formazione e dell'informazione di operatori e di lavoratori interessati;

i) la verifica sotto il profilo igienico-sanitario dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, al fine di accertarne la compatibilità con la difesa della salute e la sicurezza della popolazione e dei lavoratori interessati. Qualora per un insediamento industriale o altra attività produttiva il relativo progetto edilizio preveda il tipo di lavorazione che si intende attivare, l'esame di cui al numero 9 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, deve comprendere anche la verifica di cui alla presente lettera *i*). Ai fini di quanto precede, per il territorio del comune di Genova, l'unità sanitaria locale n. 14 deve preventivamente acquisire il parere della unità sanitaria locale interessata. Nel dettare alle aziende le prescrizioni della giunta regionale in attuazione della legge 17 luglio 1966, n. 615, e della legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, il sindaco nell'ambito dei poteri allo stesso affidati può integrarle con prescrizioni specifiche sotto l'aspetto igienico-sanitario, dandone tempestiva comunicazione alla giunta regionale.

Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui alla presente legge promuovendo il coinvolgimento collaborativo delle aziende e la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni anche attraverso una metodologia di intervento che tenga conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

Art. 3.

Organizzazione del servizio

Le attribuzioni della unità sanitaria locale di cui al precedente articolo sono esercitate dal servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale attraverso una apposita unità operativa che agisce in collegamento con gli altri servizi, presidi e unità operative dell'unità sanitaria locale stessa. Tale unità operativa è dotata di attrezzature tecniche di base idonee a svolgere indagini ed accertamenti negli ambienti di lavoro e si avvale di personale che garantisca l'interdisciplinarietà del lavoro e che sia in possesso almeno dei seguenti profili professionali: assistente tecnico, biologo, chimico, fisico, ingegnere, medico, nonché di personale tecnico-sanitario ed amministrativo.

Per lo svolgimento di attività complesse che non possano essere eseguite adeguatamente a livello locale, le unità sanitarie locali si avvalgono dei presidi multizonali di prevenzione di cui al titolo II della presente legge, nell'ambito di un rapporto di reciproca collaborazione anche tramite gruppi di lavoro interdisciplinari tra le unità operative interessate ed il presidio multizonale di prevenzione.

Gli operatori, nell'ambito dell'attività del servizio e per l'esercizio dei compiti loro affidati, accedono ai luoghi di lavoro ed hanno il diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori garantendo il segreto industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; a tal fine sono muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli interventi

Gli interventi nelle materie di cui all'art. 2 sono effettuati secondo criteri di priorità individuati dal servizio sulla base delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite delle richieste dei lavoratori e/o dei datori di lavoro o delle loro rappresentanze.

Gli interventi connessi a particolari situazioni di rischio che richiedono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Art. 5.

Presidi interni alle aziende

Le aziende possono essere dotate a cura e spese proprie di presidi sanitari e di sicurezza interni con funzioni di carattere preventivo in rapporto ai rischi e ai danni connessi con l'attività lavorativa svolta; ad esse le unità sanitarie locali danno indicazioni e direttive tecniche in relazione ai diversi fattori di rischio e alla utilizzazione degli strumenti informativi sanitari, e provvedono ai relativi controlli.

Art. 6.

Attività di vigilanza ispettiva

L'unità sanitaria locale esercita tramite il personale di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, i compiti precedentemente svolti dall'ispettorato del lavoro e trasferiti alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Contro i provvedimenti amministrativi adottati dal personale ispettivo è proponibile nel termine perentorio di trenta giorni ricorso gerarchico in proprio al presidente della giunta regionale, che entro ulteriori sessanta giorni decide sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il presidente della giunta regionale può sospendere l'esecutività dei provvedimenti in pendenza della decisione sul ricorso ove dalla attuazione degli stessi possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

L'unità sanitaria locale individua i dipendenti addetti ai servizi e presidi che, ai sensi del terzo e quarto comma dello art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con l'esercizio dei relativi poteri e facoltà; a tal fine sono muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale.

Titolo II

PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

Art. 7.

Definizione e gestione

I presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono strutture tecnico-scientifiche delle unità sanitarie locali; operano a livello di più unità sanitarie locali e costituiscono un supporto integrativo delle attività svolte dai servizi delle singole unità sanitarie locali con particolare riferimento al controllo ed alla tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ogni presidio multizonale di cui al comma precedente è gestito dalla unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato, secondo le modalità stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, numero 833, e dall'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 12, provvede alle esigenze del presidio stesso e ne programma le attività assicurandone la funzionalità ed evidenziando le relative spese in un conto separato.

Art. 8.

Individuazione e istituzione

Il piano sanitario regionale individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti i presidi multizonali di prevenzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) ampiezza del bacino di utenza;

b) specializzazione tecnica delle prestazioni;

c) entità quantitativa delle prestazioni, secondo il principio del corretto utilizzo delle risorse;

d) consistenza e peculiarità dei rischi lavorativi presenti nel bacino di utenza.

Il piano definisce inoltre le caratteristiche funzionali ed interdisciplinari dei presidi multizonali di prevenzione e prevede le forme di integrazione funzionale degli stessi con i servizi, ed in particolare con quelli di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale delle unità sanitarie locali ubicate nel loro bacino di utenza.

In ogni presidio multizonale di prevenzione deve essere garantita la presenza di personale in possesso almeno dei seguenti profili professionali: biologo, chimico, fisico, geologo, ingegnere, medico, periti competenti nelle varie discipline in relazione alle necessità del bacino di utenza, nonché di personale tecnico-sanitario e amministrativo.

Per particolari problematiche presenti nel territorio dei diversi bacini di utenza multizonale e/o per l'uso di apparecchiature particolarmente sofisticate e costose, la cui collocazione sia giustificata solo da un adeguato carico di lavoro, la giunta regionale individuerà le specifiche specializzazioni dei presidi e ne disciplinerà l'utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali dei diversi bacini di utenza, sentito il comitato regionale richiamato all'art. 1, primo comma.

Art. 9.

Ambiti delle attività

I presidi multizonali di prevenzione in relazione alle specifiche attività operano nelle seguenti aree:

a) chimica;

b) fisica;

c) impiantistica;

d) medico-biotossicologica.

Nell'area chimica vengono svolti specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare a: inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; igiene industriale, degli alimenti e delle bevande e dei relativi contenitori; mangimi, farmaci, stupefacenti, fitofarmaci; prodotti di uso personale, cosmetici e presidi sanitari: radiochimica.

Nell'area fisica vengono svolti specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare a: inquadramento acustico, vibrazioni, microclima, radiazioni, fisica dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

Nell'area impiantistica vengono svolti specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare a: collaudi e verifiche di impianti, macchine e loro parti, attrezzature, utensili e apparecchi in genere previsti dalla normativa vigente. Per tali attività occorre altresì provvedere all'aggiornamento e approfondimento delle conoscenze sull'evoluzione delle tecnologie in specie riferite agli impianti industriali, sulle misure e metodiche di bonifica degli impianti e dell'ambiente.

Nell'area medico-biotossicologica vengono svolti specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare a: igiene e tossicologia industriale; profilassi delle malattie infettive e diffusive; analisi micro-biotossicologiche degli alimenti e delle bevande, dei mangimi, dei farmaci, dei cosmetici e prodotti d'uso; analisi micro-biotossicologiche delle acque e dell'ambiente. Vengono altresì effettuate indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali, volte all'individuazione dei rischi stessi ed alla valutazione epidemiologica dei dati.

Anche al fine di contribuire alla educazione sanitaria e di sicurezza della popolazione e alla formazione e aggiornamento professionale del personale, in relazione alle diverse aree di attività ed in collocazione con i vari livelli del sistema informativo regionale il presidio multizonale di prevenzione provvede alla rilevazione, elaborazione e diffusione di informazioni, dati e notizie anche di carattere tecnico-scientifico con particolare riguardo: ai problemi emergenti sul territorio ed alle soluzioni tecniche già progettate o consolidate; alle sostanze ed ai materiali utilizzati; alle tecnologie produttive; ai rischi ed ai danni negli ambienti di vita e di lavoro; alle metodiche di analisi, intervento e bonifica.

Art. 10.

Attività

I presidi multizonali di prevenzione svolgono le attività di tipo tecnico-scientifico e di carattere ispettivo in materia di igiene pubblica, dell'ambiente e di sicurezza negli ambienti di lavoro che non possono essere adeguatamente svolte dalle singole unità sanitarie locali; inoltre collaborano alla raccolta e alla elaborazione di dati utili alla Regione e alle unità sanitarie locali.

Tali attività si riferiscono in particolare alle funzioni previste dall'art. 2 della presente legge, nonché dall'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, ferme restando l'attribuzione di competenza prevista dall'art. 35 della stessa legge; riguardano altresì, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 23 dicembre 1982 le attività omologative che le unità sanitarie locali sono autorizzate a svolgere, in nome e per conto dell'ISPESL, tramite i presidi multizonali di prevenzione.

Salvo quanto previsto al comma successivo, le attività di cui ai commi precedenti sono svolte su richiesta delle unità sanitarie locali del bacino di utenza di ciascun presidio e sulla base di programmi di lavoro predisposti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio stesso è ubicato, concordati e verificati periodicamente con i comitati di gestione delle altre unità sanitarie locali del relativo bacino di utenza, sentito altresì il comitato tecnico del presidio stesso, di cui al successivo art. 12. Tali programmi debbono prevedere le priorità e le modalità operative necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati dal piano sanitario regionale.

Sulla base di iniziative promosse dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, secondo comma, i presidi multizonali di prevenzione svolgono direttamente attività concernenti la profilassi mirata di eventi morbosi di particolare rilevanza, finalizzate all'adozione di misure idonee e prevenirne l'insorgenza.

I presidi multizonali di prevenzione svolgono direttamente e su richiesta degli enti di cui all'art. 14, anche attività per la tutela dei sistemi ecologici.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte in collegamento con i competenti servizi delle unità sanitarie locali del relativo bacino di utenza.

Art. 11.

Organizzazione

Il presidio multizonale di prevenzione garantisce il coordinato esercizio dei compiti affidati dalla presente legge, articolandosi nelle unità operative individuate dal piano sanitario regionale.

In relazione a specifiche esigenze possono essere costituiti gruppi di lavoro interdisciplinari e in particolare per le attività di prevenzione e di controllo concernenti:

l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti d'uso;

l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro;

l'inquinamento dell'aria;

l'inquinamento delle acque e del suolo.

Art. 12.

Comitato tecnico

Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è costituito un comitato tecnico consultivo composto dai dipendenti preposti alle diverse articolazioni operative del presidio stesso nonché dai responsabili dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali del bacino di utenza; per la trattazione di particolari problemi concernenti altri servizi delle stesse, il comitato tecnico viene di volta in volta integrato dai rispettivi responsabili.

Detto comitato è presieduto dal dirigente del servizio del quale il presidio fa parte e viene riunito dal suo presidente ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Il comitato svolge compiti di consulenza tecnica ed in particolare esprime pareri sui problemi relativi al coordinamento, alla standardizzazione ed alla verifica degli interventi in collegamento con i servizi e le unità operative delle unità sanitarie locali, propone l'acquisto di apparecchiature e strumenti, le modifiche alle piante organiche del personale nonché la costituzione e l'adeguamento delle strutture operative e dei gruppi di lavoro secondo le esigenze derivanti dai programmi; propone la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio individua i componenti del comitato tecnico e provvede, in conformità all'art. 7, secondo comma, a disciplinarne con apposito regolamento le modalità di funzionamento.

Art. 13.

Conferenza di organizzazione

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presidente del comitato di gestione della rispettiva unità sanitaria locale convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, la conferenza di organizzazione del personale del presidio che viene presieduta da un componente del comitato di gestione designato di volta in volta.

Tale conferenza avviene secondo modalità da definirsi con il regolamento di cui all'art. 12, quarto comma, e assolve alla funzione di consentire a tutto il personale la conoscenza e la partecipazione in ordine all'attività delle strutture in cui si articola il presidio, alla programmazione della stessa ed alla verifica dei risultati.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Attività nell'interesse di enti locali, di privati, di aziende e di altri enti pubblici

Le unità sanitarie locali possono svolgere mediante i propri servizi o tramite i presidi multizonali di prevenzione:

a) attività per privati e per enti pubblici nonché attività di consulenza e di supporto tecnico nei confronti degli enti locali per l'esercizio da parte degli stessi delle funzioni di competenza in materia di inquinamento ambientale non rientranti tra quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) attività per aziende che intendano avvalersi dei servizi tecnici dell'unità sanitaria locale per provvedere a compiti che le norme vigenti e gli obblighi contrattuali pongono a carico dei datori di lavoro, senza che tali attività interferiscano sull'esercizio delle funzioni proprie dell'unità sanitaria locale.

A tal fine le unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con gli enti e le aziende interessati.

Le suddette attività svolte per conto di privati ed enti vengono assicurate compatibilmente con le esigenze di priorità e di programmazione. Le relative tariffe, qualora non previste da specifiche norme di legge o di regolamento, sono stabilite dalla giunta regionale sentito il comitato regionale richiamato all'art. 1, primo comma.

Art. 15.

Strutture provvisorie dei presidi multizonali di prevenzione

Fino all'approvazione del piano sanitario regionale le attività dei presidi multizonali di prevenzione vengono provvisoriamente esercitate dalle seguenti unità sanitarie locali:

unità sanitaria locale n. 3 - Imperiese che opera con riferimento anche agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali numeri 1 e 2;

unità sanitaria locale n. 7 - Savonese che opera con riferimento anche agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali numeri 4, 5 e 6;

unità sanitaria locale n. 12 - Genova III che opera con riferimento anche agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali numeri 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;

unità sanitaria locale n. 19 - Spezzino che opera con riferimento anche all'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale n. 20.

In particolare per quanto concerne le attività a carattere multizonale precedentemente svolte da Ente nazionale prevenzione infortuni - ENPI e Associazione nazionale controllo combustione - ANCC, trasferite o delegate alle unità sanitarie locali, fino all'approvazione del piano sanitario regionale la unità sanitaria locale n. 7 assicura le attività ex ENPI anche per il territorio della provincia di Imperia e l'unità sanitaria locale n. 12 assicura le attività ex ANCC per tutto il territorio regionale.

Le unità sanitarie locali individuate al primo e secondo comma utilizzano le strutture ed il personale dei laboratori di igiene e profilassi ad esse trasferiti dalle province, le strutture ed il personale dei disciolti enti ENPI e ANCC, nonché strutture e personale già operanti nelle unità sanitarie locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 giugno 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1984, n. **31.**

Istituzione dell'osservatorio socio-economico regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Denominazione e finalità

Al fine di rendere sistematico il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali alla definizione della politica di programmazione regionale, la Regione istituisce con la presente legge l'osservatorio socio-economico regionale, di seguito denominato O.S.E., quale sede permanente di rilevazione congiunturale dell'evoluzione del sistema economico e sociale ligure e di confronto e partecipazione sull'impostazione delle politiche conseguenti da adottare.

L'O.S.E., attraverso la raccolta, l'organizzazione e la diffusione delle informazioni economiche, è volto a rafforzare la capacità di governo della Regione e del sistema delle autonomie locali, fornendo al tempo stesso elementi per il confronto con le parti sociali.

Art. 2.

Compiti dell'O.S.E.

L'O.S.E. è sede permanente di confronto e di partecipazione e svolge i seguenti compiti:

a) valuta la situazione economico-sociale ed i relativi problemi;

b) valuta gli effetti delle politiche regionali già adottate o da adottare;

c) valuta gli effetti delle scelte adottate dai soggetti diversi dalla Regione;

d) enuclea i punti e/o i problemi da approfondire per fornire indirizzi per l'analisi socio-economica regionale, in particolare per le relative attività di ricerca.

A tal fine, nell'ambito dell'O.S.E., vengono organizzati incontri quadrimestrali denominati «Forum» e una assemblea annuale, a carattere tecnico-politico.

I risultati dell'attività dell'O.S.E. vengono resi pubblici attraverso pubblicazioni periodiche.

Art. 3.

La strumentazione tecnica dell'O.S.E.

Raccordo con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

La regione Liguria si convenziona con l'Istituto ligure ricerche economiche e sociali (I.L.R.E.S.) al fine di assicurare la strumentazione tecnica dell'O.S.E.

La regione Liguria e l'I.L.R.E.S. costituiscono il nucleo centrale di coordinamento con i centri di ricerca, di informazione e di analisi economica esistenti a livello regionale, ed in particolare con:

a) Centro studi industriali della Federindustria Ligure;

b) Centro studi Unione camere di commercio della Liguria;

c) Pianificazione studi e marketing della Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

d) Banca d'Italia - sede di Genova;

e) Associazione sindacale Intersind - delegazione di Genova;

f) Ufficio studi CISL Liguria;

g) I.R.E.S. - C.G.I.L. Liguria;

h) CREL - U.I.L.

La convenzione di cui al primo comma è finalizzata in particolare alla:

a) predisposizione di rapporti periodici sulla congiuntura economica e di analisi relative a specifici settori economici;

b) assistenza tecnica ai « Forum »;

c) predisposizione di rapporti annuali sullo stato e sulle tendenze dell'economia e della società ligure e di relativi approfondimenti monografici.

L'O.S.E. si avvale, inoltre, in riferimento alle analisi della situazione e delle tendenze della domanda e della offerta di lavoro sul territorio regionale, delle elaborazioni prodotte dall'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Art. 4.

Assemblea annuale

L'assemblea annuale dell'O.S.E. è composta da rappresentanti dei seguenti soggetti:

a) Unione regionale delle province liguri;

b) sezione regionale ligure dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

c) Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale ligure;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) organizzazioni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) organizzazioni di rappresentanza, tutela e organizzazione della cooperazione;

i) organizzazioni sindacali degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;

l) organizzazioni degli imprenditori del settore commerciale e turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) organizzazioni degli operatori degli altri settori produttivi della regione;

n) istituti e aziende di credito;

o) Università degli studi di Genova.

La convocazione dell'assemblea annuale dell'O.S.E. è disposta dal presidente della giunta regionale per discutere il « Rapporto sulle tendenze dell'economia e della società ligure » ed il « Rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo ».

Art. 5.

« Forum »

Gli incontri quadrimestrali (« Forum ») approfondiscono contenuti del piano di ricerca, di cui all'art. 6, e/o specifici problemi, emergenti nell'ambito dei rapporti sulla congiuntura economica, individuati dalla giunta regionale, su proposta del comitato della programmazione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Ai « Forum » partecipano tra i soggetti elencati all'art. 4, quelli più direttamente interessati all'argomento da trattare.

Art. 6.

Piano di ricerca

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'O.S.E. opera sulla base di un piano di ricerca che contiene il programma di studi, di ricerche e di elaborazioni che dovranno essere svolti nel corso dell'anno.

Il piano di ricerca, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, viene definito sulla base delle proposte emerse nell'assemblea annuale e tenendo conto dell'esigenza di coordinare l'attività dell'O.S.E. con le scelte della programmazione regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo della quota pari a L. 300.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, del cap. 660 « Spese di funzionamento dell'osservatorio socio-economico » con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 giugno 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1984, n. 32.

Proroga del termine di cui all'art. 14 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, come modificato dalla legge regionale 17 marzo 1982, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 giugno 1984

MAGNANI

(4074)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48, recante provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate per gli anni 1985 e 1986 entro il 31 marzo di

ogni anno ed essere indirizzate, contemporaneamente, in originale al presidente della giunta regionale ed in copia all'istituto di credito convenzionato prescelto.

Per l'anno 1984 le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 giugno 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. **34**.

Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle province, dei comuni e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Programma di interventi degli enti locali

Ai fini della determinazione dei criteri direttivi e programmatici per la concessione di contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, i comuni, le province e i relativi consorzi presentano alla giunta regionale, entro il 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una indicazione programmatica concernente la realizzazione di opere pubbliche distinte per settori omogenei di intervento.

La relazione di cui al comma precedente, da redigersi in coerenza con la relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 1-*quater*, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, deve contenere l'indicazione delle opere in ordine di priorità e per ognuna di esse specificare dettagliatamente:

a) la coerenza con il programma regionale di sviluppo e con i piani e programmi di settore e i progetti regionali;

b) le motivazioni dell'urgenza, priorità ed indispensabilità dell'opera in rapporto allo stato di fatto, ai fabbisogni accertati, alle zone di utenza;

c) i requisiti, le prestazioni di carattere tecnico-funzionale del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;

d) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore e con il programma pluriennale di attuazione per i comuni tenuti a dotarsene nonché la disponibilità delle aree necessarie all'intervento;

e) per le opere che richiedano un notevole impegno finanziario, il loro frazionamento in più lotti.

I settori omogenei di intervento sono individuati con deliberazione della giunta regionale.

Successivamente alla prima applicazione della presente legge gli enti locali interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, possono presentare per la prima volta la indicazione programmatica o apportarvi modifiche ed aggiornamenti con l'osservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Nella indicazione programmatica di cui al presente articolo i comuni, le province e i relativi consorzi non possono includere opere pubbliche la cui attuazione sia stata delegata alle comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 o che siano comprese nei programmi stralcio delle comunità montane di cui all'art. 21 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15.

Art. 2.

Criteri direttivi e programmatici regionali

La giunta regionale, entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale i criteri direttivi e programmatici per la concessione di contributi regionali e con la contestuale indicazione in ordine di priorità delle singole opere pubbliche ammissibili ai contributi stessi.

La proposta della giunta è formulata esclusivamente sulla base delle indicazioni programmatiche presentate dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, in modo da assicurare la coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei piani, programmi e progetti regionali previsti direttamente dalla legge. Essa inoltre deve tenere conto delle disponibilità finanziarie desumibili dai bilanci annuali e pluriennali e indicare, altresì, la quota di spesa a carico degli enti locali interessati per i contributi in conto capitale, nonché l'onere a carico della Regione per i contributi in conto interessi.

Il consiglio regionale approva i criteri direttivi e programmatici, con la indicazione in ordine di priorità delle singole opere ammissibili ai contributi, contemporaneamente al bilancio di previsione annuale e, comunque, non oltre il successivo mese di marzo.

Entro il 30 novembre di ogni anno la giunta regionale può proporre al consiglio modifiche alla deliberazione di cui al comma precedente sia in relazione alle modifiche e agli aggiornamenti di cui al quarto comma dell'art. 1 sia in relazione all'intervenuta efficacia di nuovi piani, programmi e progetti regionali e alla modifica di quelli esistenti.

Art. 3.

Domanda di concessione del contributo

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma, gli enti locali presentano al presidente della giunta regionale la domanda di concessione del contributo regionale corredata della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera interessata completo di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari secondo le norme vigenti.

Con la stessa deliberazione, nel caso di contributi in conto capitale, devono essere indicati i finanziamenti certi con cui l'ente intende provvedere alla copertura della quota di spesa posta a suo carico ai sensi del secondo comma dell'art. 2 o, nel caso di contributi in conto interessi, deve essere fornita la dimostrazione dell'avvenuto affidamento per la contrazione del mutuo.

Successivamente alla prima applicazione della presente legge, qualora i criteri direttivi e programmatici del consiglio regionale non siano stati modificati ai sensi dell'art. 2, quarto comma, il termine di cui al primo comma decorre dal 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

Concessione del contributo

La giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, entro il termine massimo del 15 agosto successivo, concede il contributo fissando altresì il termine — non oltre il 30 novembre dello stesso anno — entro il quale l'ente locale dovrà provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia.

La giunta regionale può protrarre tale termine fino al 30 novembre dell'anno successivo quando l'opera è finanziata totalmente o parzialmente da mutuo, in relazione alle procedure relative alla contrazione del mutuo stesso.

Art. 5.

Liquidazione del contributo

Il presidente della giunta regionale liquida il contributo in conto capitale all'ente locale a seguito di presentazione di domanda corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.

Il presidente della giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo in conto interessi direttamente all'ente locale ovvero all'istituto di credito mutuante con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo a seguito di presentazione, da parte dell'ente locale, della domanda corredata della documentazione di cui al comma precedente e di quella concernente la stipulazione di mutuo.

Art. 6.
Proroga ed inosservanza dei termini per la consegna o per l'inizio dei lavori

Il termine previsto all'art. 4, primo comma, per la consegna dei lavori o per il loro inizio può essere prorogato dal presidente della giunta regionale, su motivata richiesta dell'ente locale pervenuta alla Regione prima della sua scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.

Decorso inutilmente il termine fissato originariamente e non prorogato o quello prorogato ai sensi del comma precedente, l'ente locale decade dal contributo e il presidente della giunta regionale dà atto della decadenza ai fini della cancellazione dell'impegno di spesa.

Art. 7.
Norma finale

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei contributi rimangono ferme le norme regionali vigenti in materia.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 giugno 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. 35.
Contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge e destinatari

Ai fini di agevolare l'attuazione delle finalità della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 ed, in particolare, a sostegno delle azioni di competenza regionale di cui all'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) della legge stessa, volte a conseguire il miglioramento delle condizioni abitative delle popolazioni liguri, la giunta regionale concede contributi ad enti, istituti, organismi scientifici che perseguono scopi e programmi di attività conformi alle finalità di cui sopra.

I contributi sono concessi subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione i cui contenuti sono indicati nella presente legge, con l'ente beneficiario in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del programma quadriennale regionale e del progetto biennale di intervento approvati ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6.

Art. 2.
Contributi per l'anagrafe dell'utenza

Al fine di completare i rilevamenti di interesse nazionale con dati utili alla programmazione regionale, la giunta regionale concede contributi agli enti incaricati di gestire l'anagrafe dell'utenza ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 47.

La convenzione, da stipulare ai sensi del secondo comma dell'art. 1, deve prevedere in particolare i seguenti obblighi a carico del beneficiario del contributo:

a) la fornitura dei dati raccolti ed elaborati alla Regione, al C.E.R., ed agli organismi scientifici e culturali incaricati di svolgere specifiche ricerche e sperimentazioni di interesse regionale e statale;

b) la facoltà di accedere e di consultare i dati raccolti ed elaborati per le organizzazioni sindacali dell'utenza, per i soggetti che partecipano alla programmazione nazionale e regionale del settore e, su specifica richiesta, per i singoli studiosi e ricercatori;

c) l'elaborazione in forma sintetica di rapporti da trasmettere alla Regione;

d) la verifica almeno annuale con seminari tecnico-scientifici, della validità delle metodologie di raccolta, sistemazione ed elaborazione dei dati.

Art. 3.
Contributi per l'osservatorio del sistema abitativo ligure

La giunta regionale concede contributi all'Istituto ligure per le ricerche economiche e sociali (I.L.R.E.S.) per il funzionamento dell'osservatorio del sistema abitativo ligure, avviato dall'istituto, al fine di mantenere aggiornati gli elementi conoscitivi del sistema abitativo stesso.

La convenzione, da stipularsi ai sensi del secondo comma dell'art. 1, deve prevedere in particolare:

a) le modalità e i criteri per l'integrazione dell'osservatorio con i sistemi informativi o con analoghe strutture del C.E.R. e delle principali categorie di operatori interessati nonché degli enti locali e dell'università degli studi al fine di favorire lo scambio di informazioni utili all'aggiornamento dei fabbisogni;

b) gli obiettivi prioritari dell'osservatorio al fine di ottenere:

1) un sistema di dati elaborati a livello dell'intera Regione;

2) un sistema di rilevamento costante dei dati concernenti la dinamica del degrado, la mobilità dell'utenza, l'andamento del mercato edilizio in relazione alla singole aree subregionali maggiormente interessate;

3) un sistema conoscitivo dettagliato per la promozione e l'utilizzazione dei processi informativi a livello comunale laddove i modi d'uso del patrimonio edilizio esistente determinano rilevanti tensioni abitative;

c) l'impegno a redigere una relazione semestrale da fornire alla Regione.

Art. 4.
Contributi per il laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale

La giunta regionale concede contributi per l'avvio del laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale allo scopo di migliorare la qualità della produzione e della riqualificazione dell'edilizia residenziale.

Tali contributi possono, in coerenza con i contenuti degli studi preparatori di fattibilità e delle conseguenti previsioni del programma quadriennale regionale, essere concessi ad idonei soggetti che possiedono la qualificazione tecnica e scientifica necessaria.

La convenzione, di cui al secondo comma dell'art. 1, regola l'attività del laboratorio sulla base dei reguenti criteri:

a) le strutture permanenti di ricerca e sperimentazione del laboratorio devono essere utilizzate per favorire il processo programmatorio e normativo tecnico per l'edilizia residenziale;

b) i compiti di ricerca e promozione di studi devono essere finalizzati prioritariamente:

1) alla verifica delle proposte normative;

2) all'osservazione permanente di alcuni insediamenti residenziali scelti come campioni di studio;

3) a sperimentazioni progettuali tipologiche;

c) devono essere assicurate l'analisi comparata nonché la divulgazione e la promozione culturale dei contenuti della normativa tecnica per l'edilizia abitativa;

d) devono essere svolte indagini conoscitive sulla realtà regionale nonché esami di progetti o di realizzazioni di edilizia residenziale pubblica;

c) i risultati delle ricerche devono essere trasmessi alla Regione, resi consultabili e pubblicati.

La Regione e i soggetti attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica possono avvalersi del laboratorio di cui al primo comma per speciali compiti di verifica dell'efficacia dei programmi di intervento pubblico al fine di migliorare le condizioni abitative delle famiglie liguri.

Art. 5.

Contributi per il servizio tecnologico dell'edilizia residenziale per il risparmio energetico

Allo scopo di conseguire adeguati livelli di qualità energetica negli insediamenti residenziali, la giunta regionale concede contributi per l'avvio di un servizio tecnologico dell'edilizia residenziale per il risparmio energetico, operando in armonia con le finalità e gli obiettivi della programmazione energetica.

La promozione del servizio di cui al primo comma è affidata alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico S.p.a., che istituisce la segreteria operativa e individua i soggetti idonei ad attuare i contenuti della convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1.

Tali soggetti, tra cui l'università, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti energetici e altri, appartenenti alle componenti scientifiche, tecniche ed operative della società ligure, partecipano alle attività del servizio secondo le proprie specifiche competenze ed in modo coordinato con i requisiti di funzionalità del servizio stesso.

La convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1 deve prevedere in particolare:

a) la raccolta e la sistemazione di dati e informazioni riguardanti il rapporto tra l'utilizzo dell'energia e il sistema abitativo;

b) un contributo propositivo all'emanazione ed aggiornamento della normativa tecnico-regionale per l'edilizia residenziale;

c) un controllo delle prestazioni ambientali e tecnologiche attinenti la qualità energetica degli edifici, sia tramite l'utilizzazione di strutture di ricerca e laboratori esistenti, sia dotandosi di strumenti di diagnostica atti a compiere verifiche in opera;

d) un'assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e ad operatori pubblici e privati che attuano programmi regionali;

e) diffusione delle conoscenze nell'ambito delle strutture pubbliche di gestione e delle categorie di utenza interessate;

f) iniziative diverse da quelle indicate che siano finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 1, ivi compreso il concorso nelle istruttorie tecniche occorrenti per la concessione di contributi di competenza regionale.

Art. 6.

Obblighi degli enti beneficiari

Gli enti destinatari dei contributi sono tenuti a trasmettere alla Regione, su richiesta della stessa, relazioni specifiche al fine di favorire le attività di ricerca svolte dalla Regione.

Essi sono altresì obbligati a fornire la rendicontazione concernente le somme ricevute entro il termine fissato dalla convenzione con la Regione di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Decadenza del contributo

Qualora gli enti non provvedano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente legge o contenuti nella convenzione gli enti beneficiari decadono dai contributi concessi ai sensi della presente legge e la Regione dispone il recupero delle somme eventualmente già liquidate mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:

a) l'utilizzo degli eventuali stanziamenti di cui al cap. 2915 « Interventi con fondi assegnati dallo Stato, per l'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale nonché per indagini, studi e sperimentazioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, nei limiti dell'accertamento delle entrate del corrispondente cap. 1535 dello stato di previsione dell'entrata;

b) prelevamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2950 « Fondo integrativo regionale *una tantum* per rilevamenti ed elaborazioni di interesse regionale connessi all'attuazione dell'anagrafe dell'edilizia residenziale e dell'utenza », con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) prelevamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2955 « Contributi per il funzionamento dell'osservatorio del sistema abitativo ligure » con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa;

d) prelevamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » e di L. 150.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

2960 « Contributi *una tantum* per indagini, studi e ricerche affidate al laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2965 « Contributi *una tantum* per l'avvio del laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale » con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza;

e) prelevamento di L. 120.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2970 « Contributi *una tantum* per l'avvio da parte della FI.L.S.E. del servizio tecnologico dell'edilizia residenziale per il risparmio energetico » con lo stanziamento di L. 120.000.000 in termini di competenza.

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 giugno 1984

MAGNANI

(4075)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 73.000
Abbonamento semestrale .... L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227